



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO RISERVATE A CORSI UNIVERSITARI DI LAUREA E CORSI UNIVERSITARI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM

in favore dei figli o orfani ed equiparati:

- *degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- *dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;*
- *degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;*
- *degli iscritti al Fondo Ipost*

Anno accademico 2020/2021

Indice

Art. 1	Soggetti del concorso
Art. 2	Oggetto del concorso
Art. 3	Requisiti di ammissione al concorso
Art. 4	Domanda di iscrizione in banca dati e credenziali di accesso
Art. 5	Attestazione ISEE
Art. 6	Domanda – Modalità e termini di invio telematico
Art. 7	Graduatorie – Criteri
Art. 8	Graduatorie - Pubblicazione
Art. 9	Accertamenti e sanzioni
Art. 10	Istanze di riesame e Ricorsi giurisdizionali
Art. 11	Responsabile del procedimento
Art. 12	Note informative

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il **titolare** del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
 - c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione Assistenza Magistrale;
 - d) l'iscritto al Fondo ex Ipost.
3. Il **beneficiario** è lo studente maggiorenne destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
 - b) giovane regolarmente affidato al titolare del diritto nell'anno accademico 2020/2021 e per un periodo non inferiore ai sei mesi. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, ovvero orfani dell'altro genitore, ovvero non riconosciuti dall'altro genitore.
4. Il **richiedente** coincide con il beneficiario della prestazione di cui al comma 3.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. L'Inps indice, per l'anno accademico 2020/2021 in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati all'art.1, comma 3, un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

	TIPOLOGIA	IMPORTO	CARATTERISTICHE
n. 5.850	Borse per corsi universitari di laurea	€2.000 ciascuna	relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti.
n. 250	Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream	€ 1.000 ciascuna	Corsi universitari di specializzazione post lauream

Gestione assistenza magistrale

	TIPOLOGIA	IMPORTO	CARATTERISTICHE
n. 2.945	Borse per corsi universitari di laurea	€ 2.000 ciascuna	relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti.
n. 80	Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream	€ 1.000 ciascuna	Corsi universitari di specializzazione post lauream

Gestione ex Ipost

	TIPOLOGIA	IMPORTO	CARATTERISTICHE
n. 45	Borse per corsi universitari di laurea	€ 2.000 ciascuna	relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti.
n. 5	Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream	€ 1.000 ciascuna	Corsi universitari di specializzazione post lauream

2. Il conferimento delle borse di studio è escluso nel caso in cui lo studente risulti aver già conseguito un titolo del medesimo livello di quello per il quale concorre.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Per poter essere ammesso al concorso, lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;
 - b) non aver già fruito, per l'anno accademico 2020/2021, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50% dell'importo della borsa di studio messa a concorso;
 - c) non essere già risultati vincitori del Bando INPS "Collegi Universitari", che comprenda anche l'anno accademico per il quale si concorre.
2. Gli studenti che concorrono all'assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di laurea, oltre ai requisiti indicati al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti e ulteriori requisiti:
 - a) non essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico per il quale si concorre;
 - b) aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto e approvato dall'Ateneo, relativi all'anno accademico per il quale si concorre;
 - c) aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio piano di studi, in relazione all'anno accademico per il quale si concorre;
 - d) aver conseguito una media ponderata minima di 24/30 (data dalla somma dei voti di ogni esame, moltiplicata per il numero di CFU "crediti formativi universitari" di ogni esame, divisa per la somma di tutti i CFU conseguiti, escludendo i CFU degli esami senza votazione in trentesimi).

La predetta media ponderata minima è riferita a tutti gli esami dell'anno accademico per il quale si concorre, individuati secondo le prescrizioni della Facoltà o le indicazioni del piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, purché sostenuti entro l'ultima sessione utile del predetto anno accademico.

Laddove l'esame si articoli in una prova scritta e in una prova orale con voto finale, la votazione della prova scritta non concorre alla formulazione della media.

Per gli esami sostenuti all'estero o presso i Conservatori, non espressi in trentesimi, gli studenti dovranno obbligatoriamente inserire voti in trentesimi, pena l'esclusione, operando una conversione matematica del voto ottenuto. Il risultato dell'operazione matematica effettuata dovrà essere approssimato

- per eccesso, se la prima cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se la prima cifra decimale è inferiore a 5;
- e) nel caso di conseguimento del diploma di laurea nel medesimo anno accademico per il quale si concorre, aver riportato una votazione non inferiore a 88 su 110 o equivalenti.
3. Gli studenti che concorrono all'assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di specializzazione *post lauream*, oltre ai requisiti indicati al comma 1, devono essere iscritti ad un corso di specializzazione *post lauream* nell'anno accademico 2020/2021 e aver conseguito un diploma di laurea con votazione non inferiore a 92/110.
 4. Non sussiste incompatibilità con i contributi per la partecipazione al progetto Erasmus.
 5. Gli studenti che frequentano Conservatori, Istituti musicali e Accademie di Belle Arti dovranno presentare la domanda di partecipazione per corso di laurea, indicando gli esami sostenuti nell'anno accademico 2020/2021 ed i voti conseguiti convertiti in trentesimi. Nel caso di frequenza anche a corsi di laurea, potranno concorrere esclusivamente per una sola tipologia di corso.

Articolo 4 - Domanda di iscrizione in banca dati e credenziali di accesso

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, qualora il richiedente non sia già iscritto in banca dati, occorre effettuare detta iscrizione, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" la prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente ed **entro 10 giorni dalla scadenza del Bando di concorso**, presentare richiesta d'iscrizione alla stessa.
2. Il modulo AS150 di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la sigla: "AS150". Il modulo, debitamente compilato, deve essere poi presentato dal richiedente, **entro 10 giorni dalla scadenza del Bando di concorso**, alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la direzione provinciale Inps competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della direzione provinciale Inps competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della direzione provinciale Inps competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;

- inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- 3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: *Contatti*>>*Accedere alle sedi Inps*.
- 4. Per la presentazione della domanda per partecipare al presente Bando di concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.
- 5. Gli utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione attualmente accettati, che sono i seguenti:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- 6. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Accedere ai servizi" del sito www.inps.it (in alto a sinistra).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il beneficiario richiedente la prestazione, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'**ISEE 2023** per prestazioni universitarie;
2. E' ammessa la presentazione dell'ISEE ordinario esclusivamente per il beneficiario richiedente la prestazione che ha già conseguito il titolo e non è più studente al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
3. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario determina la posizione in graduatoria, come descritto all'art. 7 del presente bando;
4. L'utente deve richiedere la certificazione **ISEE 2023**. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2023, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS;
5. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la domanda sarà collocata in graduatoria con le modalità indicate nell'art. 7. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del bando.

6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica del richiedente da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
7. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "ISEE post-riforma 2015".
8. Nel caso di mancata presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida per prestazioni universitarie alla data di inoltro della domanda, la graduatoria verrà redatta con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, e verrà attribuito un punteggio pari a punti "0" per la parte corrispondente alla classe di indicatore ISEE utile ai fini della graduatoria.

Articolo 6 - Domanda- Modalità e termini di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 4, esclusivamente per via telematica, pena il rigetto della stessa. Per presentare la domanda è necessario digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it "Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS", accedere alla relativa scheda prestazione e cliccare su "Accedi al servizio". Per accedere al servizio è necessario il possesso di uno dei sistemi di identificazione descritti all'art. 4, comma 5 (SPID, CIE, CNS). Nel servizio è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche - attività sociali o per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio - domande- Borse di studio - domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti i recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (e-mail) al fine di consentire ed agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.
2. Il Richiedente deve obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nel modulo di domanda.
3. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata sarà, inoltre, visualizzabile in area riservata attraverso la funzione "Visualizza domande inserite". Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
4. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, è necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà solamente

l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza stabilito dal presente Bando.

5. È possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Borse di studio - domanda", la voce di menù "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.
6. La domanda deve obbligatoriamente riportare l'indicazione del codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano, o della carta prepagata senza limiti di importo abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte di Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al Richiedente la prestazione. Non sono ritenuti validi Iban di libretti postali.
7. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
8. Eventuale documentazione integrativa potrà essere richiesta, in sede di istruttoria della domanda, dalla Sede Inps competente.
9. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno **23 gennaio 2023** e non oltre le ore 12,00 del giorno **20 febbraio 2023**

Articolo 7 – Graduatorie – Criteri

1. Saranno predisposte distinte graduatorie in relazione alla tipologia di borsa di studio e alla Gestione di appartenenza, fermo restando che nel caso in cui il Titolare del diritto sia iscritto a più Gestioni, il relativo beneficiario verrà collocato dal sistema nella graduatoria ove si colloca in posizione più favorevole.
2. Le graduatorie del concorso per il conferimento di borse di studio per corsi universitari di laurea a.a 2020/2021 sono predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
 - a) **il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE**, come di seguito indicato:

CERTIFICAZIONE ISEE	PUNTEGGIO
fino a 8.000,00 euro	14 punti
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	11 punti
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	9 punti
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	6 punti
da 32.000,01 a 40.000,00 euro	4 punti
oltre 40.000,01 euro	2 punti

- b) la **media ponderata dei voti** degli esami sostenuti nell'anno accademico 2020/2021, rapportata in centesimi, o, se più favorevole, il voto di laurea, parimenti rapportato in centesimi, nel caso in cui detto titolo sia stato conseguito nell'anno accademico 2020/2021.
3. Le graduatorie del concorso per il conferimento di borse di studio per corsi universitari di specializzazione post lauream a.a.2020/2021 sono predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
- a) **il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE**, come di seguito indicato:

CERTIFICAZIONE ISEE	PUNTEGGIO
fino a 8.000,00 euro	14 punti
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	11 punti
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	9 punti
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	6 punti
da 32.000,01 a 40.000,00 euro	4 punti
oltre 40.000,01 euro	2 punti

- b) il **voto di laurea** già conseguito.
4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore e, in caso di ulteriore parità, sarà preferito lo studente di età anagrafica minore.
5. Nel caso di mancata presentazione di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica per prestazioni universitarie alla data di inoltro della domanda, verrà attribuito un punteggio pari a punti "0" per la parte corrispondente alla classe di indicatore ISEE utile ai fini della graduatoria.
6. In favore dei concorrenti orfani e loro equiparati e disabili, come definiti dalla legge 4 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 1 e 3, è riconosciuto

un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio.

Articolo 8 – Graduatorie - Pubblicazione

1. Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso.
2. L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
3. L'esito del concorso, inoltre, potrà essere visualizzato all'interno della sezione "Servizi in linea" nell'Area riservata e dedicata a ciascun Richiedente.

Articolo 9 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Inps procederà al rigetto della domanda di accesso alla prestazione o, in caso di beneficio già concesso, alla revoca dello stesso e all'attivazione delle conseguenti procedure di recupero.
3. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
4. L'eventuale autocertificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.
5. Ai vincitori delle borse di studio l'Istituto rilascerà apposita certificazione fiscale delle somme corrisposte, in quanto assoggettate ad imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 10 – Istanze di riesame e Ricorsi giurisdizionali

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.

2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 11 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sede Provinciale Inps competente in relazione alla residenza del richiedente.

Articolo 12 –Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 15 dicembre 2022

f.to in originale
Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga